

della sentenza portare il proprio gravame innanzi alla I. R. Camera Aulica Generale, ovvero innanzi alla Regia Cancelleria Aulica Ungherese, se la sentenza fosse stata pronunciata dal Governo di Fiume.

§. 12.

Ogni qualvolta un Legno di Cabottaggio rientrerà in un porto della Monarchia di ritorno da un viaggio costiere, l'I. R. Ufficio di Porto, oltre le pratiche d'Ufficio già in vigore, dovrà istituire delle indagini per riconoscere, se il legno abbia oltrepassati i limiti del suo Cabottaggio.

§. 13.

Quei naviganti con Passaporto marittimo, i quali fossero convinti d'aver premeditatamente oltrepassata la linea di Cabottaggio col loro Legno, sottostaranno per la prima volta ad una multa di 300 fiorini in moneta di convenzione, nella seconda volta ad una multa di 500 fiorini in eguale moneta, ed alla terza trasgressione, oltre questa ultima multa, saranno puniti, a norma delle circostanze, colla perdita temporaria o stabile del loro esercizio di Cabottaggio.

§. 14.

I naviganti al piccolo Cabottaggio poi, che fossero convinti d'aver premeditatamente oltrepassati i